Sentenza n. 892/2017 pubbl. il 16/05/2017

RG n. 1157/2012

Repert. n. \$\display27/2017; del 16/05/2017

Corte di Appello di Catanzaro Sezione prima civile

Cranol. Responsibility

N. 102

Repubblica italiana In nome del popolo italiano

Procedimento n. 1157/2012 R. G.

La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:

1) dott.ssa Teresa Barillari

(Presidente);

2) dott. Antonio Rizzuti

(Consigliere relatore);

3) dott.ssa Angelina Silvestri

(Consigliere):

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa civile n. 1157/2012 del ruolo generale degli affari civili contenziosi. vertente tra:

1) Università degli Studi di Torino, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici alla via Gioacchino da Fiore n. 34 domiciliata ope legis. Appellante.

2) Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici alla via Gioacchino da Fiore n. 34 è domiciliata ope legis.

Appellato.

nonché

3) Comune di Motta Santa Lucia, in persona del Sindaco in carica p.t., rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Giovanna Gaetano, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via Degli Itali n.5, presso lo studio professionale dell'avv. Gaetano. Appellato.

- 4) Comitato Tecnico Scientifico "No Lombroso", in persona del presidente e legale rappresentante ing. Domenico Iannantuoni, rappresentato e difeso, come da mandato in calce alla comparsa costitutiva nel giudizio di appello, dagli avv.ti. Francesco Antonio Schiraldi e Anna Caterina Egeo, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera n. 130, presso lo studio professionale dell'avv. Egeo. Appellato.
- 4) Comune di Torino.

Appellato non costituito.

5) Esposito Pietro, n. a Pedivigliano (CS) il 27.06.1958 e residente in Cerreto Laziale (Rm), in nome e per conto della di lui madre Bevacqua Anna Rosaria, giusta procura generale notarile allo stesso rilasciata, rappresentato e difeso dall'avv. Letizia Di Valeriano ed elettivamente domiciliato in Cerreto Laziale, via Costa Sole n. 72, presso lo studio professionale dell'avv. Di Valeriano.

Interveniente.

Conclusioni delle parti:

- 1) L'Avvocatura dello Stato per l'Università degli Studi di Torino chiede: previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, in via pregiudiziale, dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione del Giudice adito; in subordine, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo; in ulteriore subordine, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Lamezia Terme, per essere territorialmente competente il Tribunale di Torino; in ulteriore subordine, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigettare la domanda proposta dal Comune di Motta Santa Lucia per difetto di legittimazione ad agire; in via ulteriormente subordinata, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigettare la domanda proposta dal Comune di Motta Santa Lucia, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
- 2) L'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, chiede, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, accogliere l'appello proposto dall'Università degli studi di Torino.
- 3) il procuratore del Comune di Motta Santa Lucia chiede: rigettare l'appello perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto e, pertanto, confermare la decisione di primo grado. Con vittoria di spese, da distrarsi al procuratore antistatario, anche del presente giudizio.
- 3) i procuratori del Comitato Tecnico Scientifico "No Lombroso" chiedono: rigettare l'appello perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto e, pertanto, confermare la decisione di primo grado. Con vittoria di spese del presente giudizio.
- 4) il procuratore di Esposito Pietro chiede: accertare e dichiarare che Bevacqua Anna Rosaria, nata a Motta S. Lucia il 31.07.1932, è la discendente diretta di Giuseppe Villella, il cui cranio è detenuto presso il Museo di Antropologia criminale dell'Università di Torino; dichiarare, per l'effetto, la carenza di legittimazione attiva del Comune di Motta S. Lucia, nonché del Comitato Scientifico No Lombroso. Con vittoria di spese, competenze e onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La complessità del giudizio, per il numero di parti e di questioni sollevate, induce a riassumerne lo svolgimento in maniera il più possibile precisa.

1. Il giudizio di primo grado.



Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, presentato il 16.4.2012 dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, il Comune di Motta Santa Lucia chiedeva, nei confronti del Comune di Torino, dell'Università degli Studi di Torino e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di accertare che i resti mortali di Giuseppe Villella, trattenuti presso il Museo "Cesare Lombroso" di Torino, erano detenuti illegittimamente e, quindi, di condannare i convenuti alla restituzione in proprio favore del teschio del suddetto Giuseppe Villella, allo scopo di procedere alla dovuta sepoltura, nonché la condanna al pagamento delle necessarie spese di trasporto e di tumulazione.

A tal fine, deduceva il comune che: Giuseppe Villella era nato a Motta Santa Lucia nel 1803 ed aveva preso parte al movimento di resistenza contro l'annessione del Sud e i soprusi ad opera dei Savoia, venendo, così, marchiato con l'appellativo di brigante ed arrestato e trasferito nel carcere di Vigevano, dove era morto nel 1872; in occasione della permanenza nel suddetto carcere, il Villella si era imbattuto in Cesare Lombroso che, alla morte del presunto brigante, in accordo con la polizia penitenziaria, ne aveva studiato il cranio, giungendo a formulare la teoria che la fossetta occipitale mediana fosse il tratto che caratterizzava il delinquente meridionale; i resti del Villella, nonostante che le tesi di Lombroso fossero state scientificamente smentite, erano tuttora conservati ed esposti al pubblico nel museo di antropologia criminale "Cesare Lombroso" di Torino, cosicché il Comune ricorrente aveva inteso battersi per ottenere non solo la rivendicazione dell'identità del paese di Motta Santa Lucia, considerato terra natale di briganti, ma anche per assicurare al proprio concittadino la sepoltura dovuta ai sensi degli art. 40, 42 e 50 del d.p.r. n. 285 del 10 settembre 1990, come, del resto, era avvenuto in casi analoghi. Chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti alla restituzione, in proprio favore, del teschio di Giuseppe Villella, al fine di provvederne alla sepoltura (cfr. il ricorso citato).

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, mediante apposita comparsa, il Comune di Torino, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che, sosteneva, titolare del Museo era l'Università di Torino, sicché concludeva per la propria estromissione dal giudizio ovvero per il rigetto della domanda nei propri confronti (v. la comparsa costitutiva citata).

Si costituivano in giudizio, altresì, tramite apposita comparsa, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Università degli Studi di Torino, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Torino, quale luogo in cui avevano sede gli enti convenuti, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., e quale luogo in cui si trovava la salma; sempre in via preliminare, eccepivano il difetto di legittimazione attiva del Comune di Motta Santa Lucia, sostenendo che lo *ius eligendi sepulcrum* costituiva un diritto trasmissibile agli eredi ed ai prossimi congiunti, rispetto al quale nessuna legittimazione poteva essere attribuita al Comune di nascita del defunto; eccepivano, altresì, il difetto di legittimazione passiva del Ministero, in quanto soggetto del tutto estraneo al giudizio.

Nel merito, contestavano la fondatezza della domanda, sostenendo che: il cranio di Giuseppe Villella fosse legittimamente detenuto dall'ente museale, in quanto bene culturale, ai sensi dell'art. 10, commi 1° e 2°, del d.lgs. 22 gennaio 2014 n. 42 (c.d. codice dei beni culturali); esso costituisse l'oggetto fondante della psicopatologia forense e, come tale, fosse un reperto di notevole interesse storico. Chiarivano che l'intento del Museo non era quello di riproporre la teoria lombrosiana, bensì di far



conoscere ai visitatori l'epoca storica del Positivismo e il modo di procedere della scienza, che avanzava anche attraverso la commissione di errori. Eccepivano, inoltre, l'inapplicabilità della normativa di cui al d.p.r. n. 285/1990, atteso che con la nozione di "cadavere" si faceva riferimento, esclusivamente, ai resti umani idonei a suscitare l'idea di pietà, non rientrando, pertanto, in tale nozione il teschio in questione. Facevano presente, infine, come dal confronto tra le date di nascita e di morte del Villella allegate dal Comune e quelle risultanti dal registro delle autopsie dell'Ospedale Maggiore di Pavia, dove il Villella era morto, emergessero delle discrasie, tali da far ritenere che nello stesso periodo fossero esistite due persone con lo stesso nome e che, pertanto, il cranio di cui si chiedeva la restituzione fosse appartenuto ad un Giuseppe Villella diverso dal cittadino mottese. Concludevano, quindi, per la declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale adito ovvero di difetto di legittimazione attiva del Comune ricorrente o di difetto di legittimazione passiva del Ministero convenuto o, ancora, nel merito, per il rigetto della domanda (v. la comparsa costitutiva citata).

Interveniva volontariamente nel giudizio, a sostegno del ricorrente, il Comitato Tecnico Scientifico "No Lombroso", tramite apposita comparsa di costituzione, sostenendo che: nonostante che le teorie del Lombroso fossero state ormai da tempo sconfessate, i resti del Villella - unitamente ad altri resti umani - si trovavano esposti con ampia visibilità nel museo "Cesare Lombroso" di Torino, con grande pregiudizio per il paese d'origine del preteso brigante, nonché in violazione dei valori, tutelati da numerose convenzioni internazionali, di dignità dell'uomo e rispetto dovuto ai suoi resti mortali; dalle indagini effettuate al fine di verificare se il Lomroso avesse agito legittimamente nel far proprio il cranio di Villella Giuseppe - in particolare, dalla circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri - Cadaveri dei condannati, emanata nel settembre 1883 e dal Regolamento delle case di pena del 13.1.1863 - era emerso, invece, che si sarebbe dovuto procedere al seppellimento dei resti del Villella; l'esposizione di resti umani presso il museo "Cesare Lombroso" appariva, altresì, in contrasto con la normativa vigente in materia di trattamento e conservazione dei resti umani e di tutela del sentimento di pietà verso i defunti, in particolare con il d.p.r. n. 285 del 10 settembre 1990 (Regolamento di polizia mortuaria). Concludeva, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della detenzione dei resti di Giuseppe Villella da parte del museo "Cesare Lombroso" di Torino e la condanna dei convenuti alla restituzione del teschio del Villella a favore del Comune di Motta Santa Lucia, nonché al pagamento delle spese di trasporto e di tumulazione necessarie (v. la comparsa di intervento citata).

All'udienza del 30.5.2012, le parti ribadivano le proprie difese. Il giudice riservava la decisione, concedendo un termine per il deposito di memorie illustrative e repliche.

2. L'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme, impugnata con l'appello.

Il Tribunale di Lamezia Terme, con ordinanza n. 1448/2012 del 3.10.2012, depositata in cancelleria il 4.10.2012, così provvedeva: 1) accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune di Torino e del MIUR; 2) nel merito, accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava l'Università degli Studi di Torino alla restituzione al comune di Motta S. Lucia del cranio di Giuseppe Villella, nonché al pagamento delle spese di trasporto e di tumulazione; 3) condannava



l'Università degli Studi di Torino al pagamento in favore del comune di Motta S. Lucia e del Comitato Tecnico Scientifico No Lombroso delle spese del giudizio. In effetti, il Tribunale, reputando opportuno procedere esaminando il merito della controversia prima delle eccezioni preliminari, riteneva, in primo luogo, che l'Università di Torino fosse rimasta inadempiente al precetto, derivante dalla circolare del 1883 e dal d.p.r. n. 285/1990, di dare sepoltura ai cadaveri dei prigionieri utilizzati per indagini scientifiche e che continuasse a detenere il cranio

prigionieri utilizzati per indagini scientifiche e che continuasse a detenere il cranio di Giuseppe Villella, nonostante che, essendo stata accertata scientificamente l'infondatezza della teoria lombrosiana, non sussistessero le ragioni di carattere scientifico o didattico e, quindi, le causali giuridiche per tale ritenzione a scopo di esposizione.

Riteneva, altresì, sussistente la legittimazione attiva del Comune ricorrente, atteso che da numerose disposizioni del d.p.r. n. 285/1990 emergesse la funzione generale del comune di procedere alla sepoltura di un cittadino ignoto o rimasto senza parenti.

Sempre con riferimento alla legittimazione del comune, rilevava, inoltre, come l'azione non fosse stata intentata dal comune esclusivamente per assicurare la sepoltura al concittadino Villella, quanto per riabilitare la propria immagine di ente territoriale che avrebbe dato i natali al prototipo antropologico del "criminale". Secondo il Tribunale, tale diritto al riscatto morale costituiva il fondamento della legittimazione attiva del comune di Motta S. Lucia che, pertanto, non aveva agito in qualità di sostituto processuale di terzi, bensì per far valere un proprio diritto ed un proprio interesse, anche alla luce dell'art. 3 del T.U.E.L. e dell'art. 2 dello Statuto dello stesso Comune di Motta S. Lucia, atteso che la sua domanda mirava a realizzare l'interesse della collettività di restituire lustro e prestigio alla comunità territoriale, ritenuta ingiustamente terra di briganti.

Tale legittimazione ad agire sussisteva, ancora, secondo il Giudice di primo grado, in base all'art. 4, comma 4, dell'ICOM (organizzazione internazionale dei musei), secondo cui i musei erano tenuti a rispondere con solerzia alle richieste, avanzate dalle comunità di origine, di ritirare i resti umani dall'esposizione al pubblico.

Quanto all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale avanzata dal Ministero e dall'Università degli studi di Torino, il Tribunale riteneva che dall'accertamento della legittimazione attiva del comune di Motta S. Lucia conseguisse il rigetto dell'eccezione, in quanto la competenza del Giudice adito, quale foro facoltativo, si fondava sull'art. 20 c.p.c, dovendo l'obbligazione essere eseguita in un comune rientrante nella circoscrizione giudiziaria di Lamezia Terme. A giudizio del giudice di prime cure, infine, risultava accertato che il cranio di cui veniva richiesta la restituzione appartenesse al mottese Giuseppe Villella, in quanto nessuno dei documenti allegati nel giudizio era idoneo a mettere in dubbio la riconducibilità del cranio detenuto dal museo al cittadino mottese, dovendosi,

invece, ricondurre gli errori, ascritti al comune ricorrente, nell'indicazione delle date di nascita e di morte, alle inesattezze delle fonti storiografiche (cfr. l'ordinanza

3. L'appello dell'Università di Torino. I motivi di impugnazione.

impugnata).

Avverso l'ordinanza del Tribunale, proponeva appello l'Università degli studi di Torino, tramite apposito atto di citazione, regolarmente notificato, sostenendone l'ingiustizia sulla base dei seguenti motivi.



In primo luogo, censurava la decisione per non avere il Tribunale ritenuto il difetto assoluto di giurisdizione.

In particolare, sosteneva l'appellante che il Giudice di prime cure aveva superato i limiti posti al sindacato giurisdizionale, per avere, da un lato, riconosciuto che il cranio del Villella avesse rivestito in passato interesse scientifico e, dall'altro, ritenuto che il superamento della teoria lombrosiana avesse determinato il venir meno dell'interesse scientifico del reperto. Evidenziava l'appellante che ogni valutazione in merito alla persistenza o meno in capo ad un bene dell'interesse scientifico, storico e culturale era rimessa dalla legge esclusivamente all'Amministrazione, nella specie al Ministero dei Beni culturali e che, pertanto, la pronuncia impugnata aveva violato il divieto di annullamento o revoca dell'atto amministrativo posto dall'art. 4 della legge 2248 del 1865 (legge abolitiva del contenzioso amministrativo).

In subordine, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, involgendo la materia dei beni culturali l'attività discrezionale della p.a.. Sosteneva, sotto questo profilo, che il cranio del Villella costituisse, insieme agli altri reperti esposti nel Museo, una raccolta, come tale rientrante nella nozione di bene culturale di cui all'art. 10, commi 1 e 2, del d.lgs. 42/2004, nonché assoggettata all'art. 21, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, secondo cui è assoggettato ad autorizzazione del Ministero dei Beni ed Attività Culturali lo smembramento di collezioni, serie e raccolte.

Secondariamente, l'appellante censurava l'ordinanza per non avere rilevato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Torino, evidenziando come il giudice di primo grado avesse erroneamente affrontato l'eccezione di incompetenza a seguito dell'accertamento della legittimazione attiva, sovvertendo, così, le regole ordinarie del processo civile. Riteneva, inoltre, che il Tribunale avesse erroneamente fondato la propria competenza sull'art. 20 c.p.c., atteso che il diritto al sepolcro, che il Comune ricorrente aveva inteso esercitare mediante il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., aveva, invece, natura di diritto reale, cosicché il Giudice adito avrebbe dovuto fare applicazione dei criteri previsti dall'art. 19 c.p.c o dall'art. 21 c.p.c. Sosteneva, inoltre, che, anche a voler dare applicazione all'art. 20 c.p.c., il luogo in cui l'obbligazione doveva essere eseguita era da individuarsi, ai sensi dell'art.1182 c.c., nella città di Torino, mentre, anche avendo riguardo al luogo in cui l'obbligazione era sorta, il Tribunale di Lamezia Terme avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza, in quanto, nel caso di obbligazioni derivanti da illecito, il luogo in cui è sorta l'obbligazione coincide con il luogo di commissione dell'illecito, e, dunque, nel caso di specie, la città di Torino.

Con un terzo motivo, l'appellante censurava l'ordinanza impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto la legittimazione ad agire del comune di Motta S. Lucia, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., e aveva qualificato erroneamente la domanda, atteso che, sosteneva l'appellante, non vi era dubbio che il comune, chiedendo la condanna dell'ateneo torinese alla restituzione del cranio, con condanna alle spese di trasporto e di tumulazione, avesse inteso esercitare il diritto al sepolcro, rispetto al quale nessuna legittimazione ad agire era configurabile in capo al comune ricorrente.

Con un quarto motivo, l'appellante denunciava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il Tribunale di Lamezia Terme, a suo avviso, mutato tanto il *petitum* dell'azione promossa dal comune di Motta S. Lucia (ritenendo che il comune istante avesse agito non solo per assicurare la



sepoltura al concittadino Villella, ma per riabilitare la propria immagine), quanto la *causa petendi*, trasformando un'azione reale, quale l'*actio sepulchri*, in un'azione avente natura personale e risarcitoria.

Con il quinto motivo di appello, censurava l'ordinanza per il mancato rilievo dell'omessa allegazione da parte del comune ricorrente dei fatti costitutivi della pretesa. Infatti, secondo l'appellante, il giudice di prime cure aveva erroneamente accolto la domanda del comune di Motta S. Lucia, ritenendola volta ad ottenere il recupero del prestigio del comune stesso, senza considerare che nessuna allegazione del fatto costitutivo di tale diritto era stata fatta dall'originario ricorrente, non potendosi ritenere che la mera esposizione in un museo di un reperto determinasse di per sé una lesione del prestigio di una comunità. Deduceva, inoltre, l'appellante l'omesso esame, da parte del primo Giudice, del nesso eziologico tra l'esposizione del cranio da parte del museo e la lesione della "immagine" del comune ricorrente, atteso che tra le informazioni fornite dal museo ai visitatori non era indicata la provenienza dell'individuo cui era appartenuto il cranio. Evidenziava, ancora, come, in ogni caso, il giudice di primo grado avrebbe dovuto fare applicazione del principio della minore onerosità per il debitore e, pertanto, tutelare il diritto del comune al riscatto sociale mediante la semplice cessazione del comportamento lesivo, non essendo ammissibile un'azione di restituzione quale forma di tutela accordabile in caso di lesione di diritti della personalità.

Con un sesto motivo, l'appellante censurava l'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme per violazione degli artt. 7 e ss. c.c., per avere erroneamente il Tribunale ritenuto violati i diritti al nome e alla "immagine" del comune ricorrente, nonché per aver ritenuto esistente nel nostro ordinamento un diritto al riscatto morale.

Con ulteriore e settimo motivo, censurava l'erronea qualificazione del cranio del Villella come cadavere, con conseguente erronea applicazione del d.p.r. n. 285/1990 (regolamento di polizia mortuaria), e l'omessa pronuncia sulle eccezioni proposte sul punto dall'Università di Torino, atteso che, deduceva l'appellante, il giudice di prime cure non si era pronunciato sulle eccezioni formulate, nel giudizio di primo grado, dall'ateneo torinese, secondo cui nella nozione di "cadavere" rientravano esclusivamente i resti umani idonei a suscitare l'idea di pietà e non anche, pertanto, gli scheletri e i teschi dei reliquari ecclesiastici e degli istituti scientifici, come il teschio del Villella.

Inoltre, con altro motivo di appello (l'ottavo), l'Università degli studi di Torino lamentava il fatto che il Tribunale avesse, erroneamente, ritenuto che il cranio custodito nel museo di Torino appartenesse al Giuseppe Villella nato a Motta S. Lucia nel 1803 e morto a Vigevano nel 1872 e la violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., atteso che, sosteneva l'appellante, non era stata raggiunta alcuna prova che il Giuseppe Villella il cui cranio era esposto al museo di Torino era lo stesso Giuseppe Villella indicato nel ricorso originario, avendo, peraltro, l'Università di Torino fornito la prova contraria di tale circostanza. Sosteneva, inoltre, che non era stata fornita dal comune istante nessuna prova della residenza in vita del Villella nel comune di Motta S. Lucia, ai fini dell'applicabilità del d.p.r. n. 285/1990 che, all'art. 50, prevedeva che dovessero essere seppelliti nel comune di residenza i resti mortali delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in questo, in vita, la residenza.

Con l'ultimo e nono motivo, l'appellante censurava l'ordinanza impugnata per l'omessa pronuncia e la contraddittorietà della motivazione, in ordine alla qualificazione del cranio del Villella come bene di interesse storico – culturale.



In particolare, da un lato, riteneva che il suddetto cranio dovesse ritenersi bene culturale secondo la nozione di cui all'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 42/2004, assoggettato, pertanto, alla disciplina dettata dal predetto decreto legislativo e non già al d.p.r. n. 285/1990, assumendo un notevole valore scientifico, storico e culturale, in quanto testimonianza di un momento fondamentale della moderna scienza criminologica. Dall'altro lato, censurava l'ordinanza impugnata per la contraddizione in cui era incorso il giudice di primo grado, ritenendo, per un verso, che il cranio del Villella costituisse un reperto scientificamente irrilevante e, per l'altro, prospettando la possibilità che il comune di Motta S. Lucia potesse divenire meta di turisti e curiosi che volessero vedere i resti o la tomba dell'individuo sul quale Lombroso aveva fondato la propria teoria.

Osservava, infine, come la vicenda in questione fosse stata oggetto di un quesito posto al Consiglio Direttivo Italia dell'ICOM - ente il cui codice deontologico era stato richiamato dal Tribunale nel provvedimento impugnato - il quale, in un suo parere, aveva riconosciuto la legittimità dell'esposizione del cranio da parte del Museo, ritenendo che il Villella dovesse considerarsi, a tutti gli effetti, cittadino italiano, che il museo era impegnato a evidenziare gli errore delle teorie del Lombroso e che, in ogni caso, la restituzione dei resti avrebbe disperso una memoria, per quanto dolorosa, della storia. Concludeva, quindi, nei termini sopra indicati (cfr. l'atto di citazione in appello).

4. La costituzione e le difese degli appellati.

Si costituiva nel giudizio di appello, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, aderendo all'appello proposto dall'Università degli studi di Torino e chiedendo il suo accoglimento (cfr. la comparsa di costituzione citata).

Si costituiva nel giudizio di appello, anche, il Comune di Motta S. Lucia, depositando apposita comparsa, con cui contestava il fondamento dell'appello, ritenendo, in primo luogo, che non sussistesse, nel caso di specie, alcuna violazione del principio della separazione dei poteri da parte dell'autorità giudiziaria, atteso che, sosteneva il comune appellato, al caso in esame doveva applicarsi, non già l'art. 4 della legge n. 2248/1865, bensì il successivo art. 5 della medesima legge, secondo cui il giudice ordinario, pur non potendo procedere alla revoca o alla modifica dell'atto amministrativo, ove ne riscontrasse l'illegittimità, era abilitato a disapplicarlo. Riteneva che, comunque, allo stato, non fosse stata operata dall'Amministrazione alcuna valutazione in merito al cranio del Villella. Evidenziava, altresì, come il predetto teschio non potesse considerarsi bene culturale, secondo la definizione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 42/2004, in quanto sprovvisto della specifica dichiarazione prevista dall'art. 13 del medesimo decreto. Sosteneva, ancora, che l'acquisizione del cranio da parte del Museo "Cesare Lombroso" si ponesse in contrasto con quanto stabilito al riguardo dal Ministero per i beni e per le attività culturali nell'atto di indirizzo sui criteri e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, nonché dal codice etico per i Musei I.c.o.m.. Osservava, poi, come, nel caso in questione, ci si trovasse, non già in presenza di beni culturali, bensì dell'accumulo di centinaia di teschi indistinguibili l'uno dall'altro, privi dell'attività di catalogazione, a cui, invece, erano soggetti i beni culturali in base all'art. 17 del decreto legislativo n. 42/2004.



In secondo luogo, sosteneva il comune di Motta S. Lucia che il giudice di primo grado avesse correttamente applicato l'art. 20 c.p.c, atteso che, dovendosi applicare nel caso di specie l'art. 50 del d.p.r. n. n. 285/1990, l'obbligazione di procedere alla tumulazione del cranio di Giuseppe Villella dovesse essere eseguita a Motta S. Lucia, comune rientrante nella circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Lamezia Terme.

Affermava, inoltre, che il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto sussistente la legittimazione ad agire del Comune di Motta S. Lucia, atteso che, sosteneva l'appellato, il comune aveva agito per far valere un proprio diritto e un proprio interesse, senza alcuna violazione dell'art. 81 c.p.c.. Riteneva, infatti, che la applicazione degli art. 5 e 50 del d.p.r. n. 285/1990 determinasse tanto l'obbligo dell'Università di Torino di procedere alla tumulazione dei crani esposti nel Museo "Cesare Lombroso", quanto il corrispondente diritto del Comune di Motta S. Lucia alla consegna de cranio del Villella.

Contestava, poi, il motivo di appello concernente la errata qualificazione giuridica della domanda, sostenendo che il Tribunale avesse correttamente qualificato la domanda, in quanto, ad avviso del comune appellato, il giudice non aveva qualificato l'azione promossa come risarcitoria e non aveva ritenuto insussistente il diritto al sepolcro, su cui il comune aveva fondato la propria domanda.

Riteneva, altresì, che, contrariamente all'assunto dell'appellante, dovesse ritenersi sussistente il nesso causale tra l'esposizione del cranio del Villella nel Museo e la lesione della reputazione della comunità d'origine, atteso che, secondo l'appellato, costituiva fatto notorio che il teschio di Giuseppe Villella, esposto nel Museo "Cesare Lombroso", appartenesse a Giuseppe Villella da Motta S. Lucia, per come affermato dallo stesso Lombroso nei suoi scritti.

Precisava che il Comune di Motta S. Lucia aveva agito non solo per assicurare la sepoltura di un suo concittadino, ma anche per ottenere un riscatto morale della città, poiché il teschio del Villella era erroneamente considerato il simbolo di un'inferiorità meridionale.

Ribadiva la sua tesi circa l'applicabilità delle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria (d.p.r. n. 285/1990), avendo il giudice di primo grado correttamente qualificato il cranio del Villella come resto umano mortale, atteso che non esisteva, ad avviso dell'appellato, alcun certificato o documento che, per come richiesto dalla normativa, consentisse di qualificare il suddetto cranio come bene culturale.

Affermava, contestando quanto sostenuto nell'appello, che il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che risultasse accertata l'appartenenza del cranio di cui era stata richiesta la restituzione al mottese Giuseppe Villella, dipendendo gli eventuali errori circa le date di nascita e di morte dall'inesattezza delle fonti storiografiche.

Sosteneva, inoltre, che il cranio del Villella dovesse ritenersi resto umano e non bene culturale, atteso che, sosteneva l'appellato, esso faceva parte non già di una collezione o raccolta bensì di un accumulo indistinto di teschi. Concludeva, pertanto, come indicato in epigrafe (cfr. la comparsa costitutiva e di risposta del comune di Motta S. Lucia).

Si costituiva nel giudizio di appello, altresì, il "Comitato Tecnico Scientifico No Lombroso", depositando apposita comparsa, con cui contestava il fondamento dell'appello, sostenendo argomentazioni analoghe a quelle del comune di Motta S. Lucia. In particolare, sosteneva che: 1) non sussistesse, nel caso di specie, alcuna

violazione del principio della separazione dei poteri, atteso che, al caso in esame, doveva applicarsi l'art. 5 della legge n. 2248/1865, secondo cui il giudice ordinario, pur non potendo procedere alla revoca o alla modifica dell'atto amministrativo, ove ne riscontrasse l'illegittimità, era abilitato a disapplicarlo; riteneva il comitato appellato che, per come risultava dalla lettera di risposta del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a seguito di interpello da parte del "Comitato No Lombroso", l'autopsia su Giuseppe Villella e l'appropriazione del cranio ad opera di Cesare Lombroso erano avvenute al di fuori di qualsiasi autorizzazione istituzionale o ministeriale e, anzi, in violazione della circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Generale delle Carceri - Cadaveri dei condannati- del 1883 e del Regolamento delle case di pena del 13 gennaio 1863; sosteneva, altresì, che l'acquisizione del cranio da parte del Museo "Cesare Lombroso" si ponesse in contrasto con quanto stabilito al riguardo dal Ministero per i beni e per le attività culturali nell'atto di indirizzo sui criteri e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, nonché dal codice etico per i Musei dell'I.C.O.M.. Osservava, poi, come nel caso in questione ci si trovasse non già in presenza di beni culturali, bensì dell'accumulo di centinaia di teschi indistinguibili l'uno dall'altro, privi dell'attività di catalogazione a cui erano soggetti i beni culturali in base all'art. 17 del decreto legislativo n. 42/2004, non essendo, pertanto, il giudice di primo grado incorso in alcun difetto di giurisdizione, tanto nei suoi limiti interni quanto nei del giudice amministrativo; 2) fosse infondata l'eccezione incompetenza territoriale formulata dall'Università degli Studi di Torino, atteso che, riteneva l'appellato comitato, a fronte dell'accertata e incontestata illegittima provenienza e detenzione dei resti umani esposti nel museo "Cesare Lombroso", il mancato rispetto della succitata circolare del 1883 e del regolamento delle case di pena, nonché degli artt. 40 e 42 del D.P.R 285/1990, comportava tanto l'obbligo dell'Università di Torino di procedere alla tumulazione dell'accumulo di crani, ossa e scheletri, esposti nel museo, quanto il corrispondente diritto del comune di Motta S. Lucia, derivante anche dagli artt. 5 e 50 del d.p.r. n. 285/1990, di ottenere la consegna per la sepoltura del cranio del concittadino Giuseppe Villella. Sosteneva, pertanto, che il Tribunale avesse correttamente applicato l'art. 20 c.p.c,, dovendosi applicare nel caso di specie l'art. 50 del d.p.r. n. 285/1990, cosicché l'obbligazione di procedere alla tumulazione del cranio di Giuseppe Villella doveva essere eseguita a Motta S. Lucia, comune rientrante nella circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Lamezia Terme; 3) l'applicabilità delle disposizioni di cui al d.p.r. n. 285/1990 determinasse anche la legittimazione attiva del comune di Motta S. Lucia, in quanto, ad avviso dell'appellato, il comune, facendo affidamento sulla propria posizione di legittimo rappresentante dell'intera comunità, ai sensi, anche, dell'art. 3, comma 2°, del decreto legislativo n. 267/2000, rivendicava la consegna delle spoglie mortali del proprio concittadino, allo scopo di assicurarne la sepoltura, tenuto anche conto del fatto che, essendo il museo "Cesare Lombroso", divenuto per la prima volta fruibile al pubblico soltanto nel 2009, sarebbe stato impossibile per eventuali parenti del Villella rivendicare i resti del proprio congiunto. Sosteneva, altresì, che fosse accertata, nonostante le inesattezze storiografiche, l'appartenenza del cranio esposto nel Museo al Giuseppe Villella indicato nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c,, per come risultava da uno studio della prof.ssa Maria Teresa Milicia, apparso sul "Corriere della Sera". Riteneva, poi, che la legittimazione sostanziale del Comune sussistesse anche in base al citato art. 4, comma 4°, del codice etico dell'ICOM per i musei, dovendosi disattendere



l'interpretazione di tale norma fornita dal Consiglio nazionale di ICOM per l'Italia, atteso che il comune di Motta S. Lucia era comunità di origine, legittimata a richiedere il ritiro dall'esposizione al pubblico, oltre che la restituzione dei resti umani di un proprio membro; 4) il Tribunale avesse correttamente qualificato la domanda, in quanto, ad avviso dell'appellato, il giudice di prime cure non aveva qualificato la domanda come risarcitoria ed il comune, dal canto suo, aveva agito al fine di far valere il suo diritto alla tumulazione del cranio di Villella Giuseppe (ossia il diritto al sepolcro), essendo l'intento di riappropriarsi della sua reputazione solo un esito inevitabile di ordine etico e morale dell'azione esercitata; 5) il giudice di primo grado avesse correttamente statuito che il cranio del Villella non rivestiva più interesse scientifico, storico e culturale, sia sulla base del potere di disapplicazione ex art. 5 della legge n. 2248/1865 di un'eventuale qualificazione come bene culturale, operata dall'Amministrazione in merito al suddetto cranio (qualificazione che pure l'appellato reputava inesistente), sia in base all'art. 115, comma 2°, c.p.c, rientrando nella comune esperienza l'irrilevanza scientifica e il superamento delle teorie lombrosiane (cfr. la comparsa costitutiva e di risposta). Concludeva, quindi, come sopra indicato.

5. Lo svolgimento del giudizio di appello. L'intervento nel giudizio di Bevacqua Anna Rosaria.

Trattata la causa davanti al collegio, con ordinanza dell'8.1.2013, la Corte di appello di Catanzaro accoglieva l'istanza di inibitoria, avanzata dall'appellante ex art. 283 c.p.c. e sospendeva, quindi, l'efficacia esecutiva del'ordinanza impugnata. All'udienza del 4.10.2016, si costituiva in giudizio, quale terzo interveniente, Esposito Pietro, in nome e per conto della di lui madre Bevacqua Anna Rosaria, mediante apposita comparsa, con cui contestava la legittimazione attiva del comune di Motta S. Lucia, deducendo che: 1) l'interveniente, nata a Motta S. Lucia il 31.7.1932, a causa della matura età e della lontananza dal paese d'origine dei figli, non era venuta a conoscenza del dibattito in corso in relazione al presente giudizio prima dell'estate del 2016, quando i figli della stessa, tornati in Calabria per far visita ai genitori, avevano appreso la vicenda; 2) dai certificati anagrafici rilasciati dal comune di Motta S. Lucia risultava che: Bevacqua Anna Rosaria era figlia di Villella Emilia e Bevacqua Nicola; Villella Emilia, a sua volta, era figlia di Villella Saverio e Gigliotti Maria Antonia; Villella Saverio era figlio di Villella Nicola coniugato con Aiello Vincenza; Villella Nicola era figlio di Villella Giuseppe, coniugato con Serianni Anna; Vilella Giuseppe era figlio di Villella Pietro, coniugato con Rizzo Cecilia; sosteneva, pertanto, l'interveniente che Bevacqua Anna Rosaria era discendente diretta di Giuseppe Villella, il cui cranio era esposto nel museo "Cesare Lombroso" di Torino e che, dunque, non sussisteva la legittimazione ad agire del comune di Motta S. Lucia e del comitato "No Lombroso", atteso che, evidenziava, titolare dello ius sepulchri relativamente alle spoglie del Villella era esclusivamente la Bevacqua, in quanto discendente diretta; sosteneva, di conseguenza, che il comune di Motta S. Lucia avesse agito in violazione dell'art. 81 c.p.c., essendosi sostituito a Bevacqua Anna Rosaria, la quale, come discendente diretta, poteva valutare l'opportunità di tumulare il cranio dell'antenato; 3) la domanda, avanzata dal Comune di Motta S. Lucia, di restituzione del cranio al fine di riabilitare la propria immagine fosse infondata, atteso che, sosteneva l'interveniente, nessuna legittimazione spettava al comune,



essendo semmai legittimata a tale richiesta la Bevacqua, la quale, tuttavia, non riteneva di dover rivendicare alcun diritto di riscatto morale nei confronti dell'Università di Torino; 4) il cranio del Villella segnasse la nascita della criminologia moderna e fosse, pertanto, legittimamente detenuto dall'Università di Torino, come bene di interesse storico culturale. Concludeva come sopra trascritto (cfr. comparsa di intervento citata).

Le parti interloquivano circa la ammissibilità dell'intervento e delle allegazioni documentali. La Corte, con ordinanza del 13.10.2016, riservava la decisione insieme alle altre questioni, dovendo essa essere adottata con sentenza.

Precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 15.11.2016, previa concessione dei termini per comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello deve essere respinto quanto ai motivi concernenti il difetto di giurisdizione, di competenza e di legittimazione attiva del comune di Motta Santa Lucia, mentre è fondato e meritevole di accoglimento nella parte in cui l'appellante ha rilevato il vizio di ultrapetizione della ordinanza impugnata ed in relazione alle ulteriori questioni di merito, nei limiti di seguito precisati.

Occorre esaminare le questioni, procedendo secondo l'ordine di priorità logico-giuridico, esaminando, in primo luogo, i motivi concernenti la giurisdizione e, poi, quello sulla competenza per territorio; quindi, le altre questioni di carattere processuale e, infine, le questioni di stretto merito.

Di particolare importanza è, tuttavia, procedere, preliminarmente, alla analisi della domanda giudiziale proposta dal comune di Motta Santa Lucia, al fine di precisarne il contenuto tecnico – giuridico, giacché rilevante ai fini della risoluzione delle questioni di rito. Tale operazione è alquanto complessa, in quanto l'atto contiene, oltre che aspetti giuridici, molti profili e lamentele di natura diversa (storica, culturale, ideologica, scientifica, sociale, morale) che rendono difficile l'esatta individuazione della domanda giudiziale, con particolare riferimento ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio tramite la stessa.



1. Il contenuto della domanda del comune di Motta Santa Lucia.

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., il comune di Motta S. Lucia esponeva, innanzi tutto, la sua intenzione di chiedere ed ottenere la restituzione delle residue spoglie del concittadino Villella Giuseppe, presunto brigante, illegittimamente detenute presso il museo "Cesare Lombroso" di Torino, esposte, indecorosamente, "quale esempio di resti di umani di brigante meridionale" (cfr. pag. 2, righi 1-9).

Quindi, esponeva la storia del Villella, indicandolo, benché tacciato come prototipo di delinquente meridionale, come partecipe al movimento di resistenza contro l'annessione del Sud e i soprusi ad opera dei Savoia, venendo, tuttavia, condannato per reati di furto e incendio, marchiato con l'appellativo di brigante, arrestato e trasferito nel carcere di Vigevano, dove si era imbattuto in Cesare Lombroso che, alla sua morte, ne aveva studiato il cranio, giungendo a formulare la errata teoria che la fossetta occipitale mediana fosse il tratto che caratterizzava il delinquente meridionale. Affermava che i resti del Villella, nonostante le tesi di Lombroso

fossero state scientificamente smentite, erano conservati ed esposti al pubblico nel museo di antropologia criminale "Cesare Lombroso" di Torino, chiuso a seguito di una sottoscrizione e, poi, riaperto nel 2009 (cfr. il ricorso, pagg. 2-3).

Sosteneva che, al pari di altri soggetti, il comune ricorrente aveva cercato di ottenere la chiusura del museo e la restituzione del cranio del Villella, al fine di dargli degna sepoltura e, in particolare, si batteva per la sua restituzione, al fine "sia di permettere alla cittadinanza tutta di poterlo commemorare, sia per un riscatto morale della città di Motta Santa Lucia" (atteso che il cranio del Villella non era il simbolo della inferiorità meridionale, ma il ricorso storico di un uomo che nell'Italia preunitaria si era battuto per la giustizia), sia perché la sua esposizione presso il museo violava il sentimento di pietà verso i defunti (v. il ricorso, pag. 4, righi 1-19).

A questo punto, il comune ricorrente affermava che, con l'azione promossa, intendeva "ottenere non solo la rivendicazione dell'identità del paese" di Motta Santa Lucia, considerato, per troppo tempo, terra natale di briganti, ma anche "dare degna e cristiana sepoltura" - come sollecitato da molti uomini di cultura e persone sensibili - non ad un brigante, ma ad "un uomo come tanti, un patriota", dato che ogni uomo aveva diritto ad essere seppellito e non poteva essere considerato un trofeo e il simbolo di una teoria bislacca (cfr. il foglio n. 4 del ricorso).

Quindi, il ricorrente richiamava la disciplina di cui agli artt. 40, 42 e 50 del d.p.r. n. 285 del 10 settembre 1990, ossia del regolamento di polizia mortuaria, sostenendo che essa confermava e avvalorava le pretese restitutorie del comune di Motta Santa Lucia, "spogliato dell'onore di poter ricordare e commemorare un uomo che ha rappresentato per la comunità un esempio di lotta contro i soprusi", un patriota, trasformato nel simbolo del male e della criminalità meridionale (v. pag. 5).

Infine, affermava che, oltre al diritto ad una degna sepoltura, il comune di Motta Santa Lucia intendeva esercitare il c.d. diritto primario di sepolcro, quale diritto di essere seppelliti o di seppellire altri in un dato sepolcro, assicurando al concittadino una dignitosa sepoltura nel paese che gli aveva dato i natali, come già avvenuto in casi simili di resti umani trattenuti per motivi di studio o esposti in altro museo (cfr. pag. 6 del ricorso, righi 1-13).

Chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti alla restituzione, in proprio favore, del teschio di Giuseppe Villella, i cui resti erano illegittimamente detenuti presso il museo "Lombroso", al fine di provvedere alla sua degna sepoltura, con condanna dei convenuti al pagamento di spese di trasporto e tumulazione (cfr. le conclusioni del ricorso citato: "1) Accertare e dichiarare che i resti mortali trattenuti presso il museo Lombroso di Torino sono detenuti illegittimamente e quindi condannare i convenuti alla restituzione del teschio di Giuseppe Villella al Comune di Motta S. Lucia affinché lo stesso comune possa procedere ad una degna sepoltura; 2) condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese di trasporto e di tumulazione che saranno necessarie..").

Dunque, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado presenta, in definitiva, un richiesta (o *petitum*) ben definita di "condanna dei convenuti alla restituzione del teschio di Giuseppe Villella al comune di Motta S. Lucia, affinché lo stesso possa procedere ad una degna sepoltura" ed "al pagamento di spese di trasporto e tumulazione che saranno necessarie", previo accertamento della illegittimità della detenzione dei resti del Villella presso il museo di Torino.



Molto più problematico è individuare i fatti costitutivi, sotto il profilo giuridico, in punto di fatto e di diritto, della pretesa fatta valere in giudizio, ossia la o, piuttosto, le *causae petendi* della domanda giudiziale proposta.

Non vi è dubbio che il comune abbia fondato la sua richiesta di consegna del cranio del Villella, innanzi tutto, sul "diritto" di ciascun uomo ad avere una sepoltura nel rispetto del sentimento di pietà verso i defunti e, in particolare, sul "diritto" del comune di accogliere nel proprio cimitero i resti del suddetto suo concittadino, previsto dagli artt. 42 e 50 del d.p.r. n. 285/90 (regolamento di polizia mortuaria), essendo cessate da tempo le esigenze di indagini scientifiche sullo stesso e trattandosi di resti di persona morta fuori dal comune di Motta S. Lucia, la quale, peraltro, nel comune stesso aveva la sua residenza (v., in particolare, pag. 5 del ricorso).

Ma la pretesa di restituzione o consegna del cranio, "oltre al diritto ad una degna sepoltura", ai sensi del regolamento di polizia mortuaria, risulta avanzata, anche, sulla base del c.d. diritto primario di sepolcro, vantato dal comune di Motta Santa Lucia, ossia sul diritto, di fonte consuetudinaria, di essere seppelliti e di seppellire altri soggetti in un dato sepolcro (v. pagg. 5-6 del ricorso).

Al contrario, a giudizio della Corte di appello, diversamente da come ritenuto dal Tribunale di Lamezia Terme (cfr., sul punto, anche quanto verrà esposto al paragrafo n. 5), deve escludersi che, con il ricorso del comune di Motta S. Lucia, sia stata proposta, anche, un'azione civile a tutela della reputazione del comune stesso, lesa a seguito della esposizione presso il museo di Torino del cranio del Villella, per una serie di concomitanti ragioni.

In effetti, i riferimenti contenuti nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., a tale tutela (sotto generica forma di volontà di "riscatto morale") sono, essenzialmente, indiretti (atteso che la preoccupazione sembra, piuttosto, la tutela della reputazione del Villella, indicato come brigante, trattandosi, in realtà, secondo il comune di Motta Santa Lucia, di un patriota) e, soprattutto, generici.

Tale manifestazione di un intento di "riscatto morale", del resto, è accompagnata a quella di altre enunciate finalità extragiuridiche, di natura sociale (quale il fatto di permettere "alla cittadinanza tutta di poterlo commemorare") o morale (quale il rispetto del "sentimento di pietà verso i defunti") che presentano aspetti di notevole equivocità e indeterminatezza ed appaiono effettuati per esporre le concorrenti motivazioni per le quali "il Comune di Motta S. Lucia...da anni si batte" al fine di ottenere la restituzione del cranio, piuttosto che la situazione giuridica fatta valere in giudizio.

Maggiore pregnanza appare avere, proprio perché riferita all'intento perseguito con il giudizio, l'affermazione, secondo cui l'azione è tesa a "dare degna e cristiana sepoltura" e ad ottenere "la rivendicazione dell'identità del paese" di Motta Santa Lucia, considerato, per troppo tempo, terra natale di briganti.

Tuttavia, tale ultima affermazione non vale ad attribuire all'atto valore di domanda giudiziale a tutela del diritto alla reputazione del suddetto comune, risultando non enunciati i fatti costitutivi della ipotetica pretesa fatta valere in giudizio, non essendo precisato, in particolare, in quali termini e sotto quali profili, di fatto e di diritto, si sarebbe verificata la lesione, per quanto indirettamente, della reputazione dell'ente comunale (in particolare, non è specificato se la ipotetica lesione derivi dal fatto di avere indicato il "patriota" Villella come "brigante" o, piuttosto, dall'avere dato risalto ad una teoria sbagliata che pretendeva di dedurre il suo carattere delinquenziale dai tratti anatomici).



Che il comune ricorrente non abbia esercitato un'azione volta a tutelare la sua reputazione si desume, del resto e con chiarezza, dalle stesse conclusioni del ricorso, volte alla condanna dei resistenti, oltre che alle spese di trasporto e tumulazione, alla restituzione del cranio, al fine specifico di dargli sepoltura. Tali conclusioni, all'evidenza, sono in contrasto con l'ipotesi di una azione a tutela di un diritto della personalità, quale la reputazione o immagine sociale.

In effetti, un'azione di tale genere è volta ad assicurare le forme di tutela tipiche di tali diritti, ossia il risarcimento del danno non patrimoniale e la c.d. inibitoria (ossia la cessazione della condotta lesiva) che, invece, nel caso specifico, non sono state richieste nemmeno in forma subordinata.

Né può intendersi la richiesta di restituzione del cranio del Villella come una forma di risarcimento del danno, giacché essa è stata proposta al fine espresso e specifico di consentire al comune di Motta Santa Lucia di dargli dignitosa sepoltura, con spese di trasporto e tumulazione a carico dei convenuti, cosicché è evidente che l'interesse che si intendeva tutelare con l'azione non è la reputazione del comune, ma quello alla sepoltura dei resti del Villella (cfr. le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado del comune di Motta Santa Lucia, già richiamate: "...accertare e dichiarare che i resti mortali trattenuti presso il museo Lombroso di Torino sono detenuti illegittimamente e quindi condannare i convenuti alla restituzione del teschio di Giuseppe Villella al Comune di Motta S. Lucia affinché lo stesso comune possa procedere ad una degna sepoltura...).

Del resto, che il comune di Motta Santa Lucia non abbia inteso far valere altro diritto che quello alla tumulazione del condanna di Giuseppe Villella è affermato dallo stesso Comitato "No Lombroso" (interveniente del processo a sostegno della domanda del comune suddetto) che, nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello, al punto n. 6.2. (pag. 21), precisa, con argomento del tutto condivisibile, che, a fronte di un tale diritto vantato dal comune di Motta Santa Lucia, "l'intento di riappropriarsi della propria reputazione sociale..rappresenta solo un esito inevitabile di ordine etico e morale dell'azione esercitata" (cfr. la comparsa citata).

D'altra parte, anche il comune di Motta Santa Lucia ha sostenuto nella sua comparsa di costituzione nel giudizio di appello che l'azione non avesse natura risarcitoria e che il "Comune abbia agito per far valere il proprio diritto alla tumulazione del cranio di Giuseppe Villella" (cfr. pag. 9 della comparsa citata, salvo, poi, sostenere, a pag. 11, di avere agito non solo al fine di dare sepoltura al concittadino e di poterlo commemorare, ma, anche, per il riscatto morale della cittadina).

Si tratta, a questo punto, di esaminare, alla luce delle superiori considerazioni, i motivi di appello.

2. Il motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione.

Come già esposto, l'Università degli studi di Torino censura l'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme, innanzi tutto, per avere il giudice pronunciato in presenza di difetto assoluto di giurisdizione, in quanto, nel dichiarare il venir meno dell'interesse scientifico del reperto, a causa del superamento scientifico delle teorie lombrosiane, ha ecceduto i limiti del proprio sindacato giurisdizionale e, comunque, per avere giudicato su questioni che coinvolgono un bene culturale e, quindi,



l'attività discrezionale della pubblica amministrazione, come tali, rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo.

La censura è infondata.

Con riferimento alla determinazione della giurisdizione del giudice che si debba pronunciare in merito ad una domanda giudiziale, la giurisprudenza di legittimità e quella amministrativa si sono pronunciate, stabilendo i criteri da tenere conto per la devoluzione della controversia al giudice amministrativo ovvero al giudice ordinario.

Un indirizzo risalente riteneva di dover considerare il *petitum* della domanda formulata, ovverosia il provvedimento richiesto al giudice e, correlativamente, il tipo di azione proposta. Secondo questo orientamento, la giurisdizione è del giudice amministrativo, solo qualora l'oggetto della domanda consista nell'annullamento di un provvedimento amministrativo di cui si contesta la legittimità, proponendo, pertanto, un'azione costitutiva con effetti caducatori del provvedimento predetto.

Diversamente opinando, l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza è, tuttavia, nel senso che la giurisdizione sia determinata sulla base della *causa petendi*, per essa intendendosi la situazione giuridica soggettiva che fonda la pretesa avanzata. Ne deriva che, a prescindere dalla domanda formulata, il giudice ordinario ha giurisdizione nelle controversie volte alla tutela di diritti soggettivi, rispetto ai quali la pubblica amministrazione agisce non in forma discrezionale, ma vincolata, mentre esse sono devolute al giudice amministrativo, qualora si verifichi una lesione di un interesse legittimo, in conseguenza di un'attività amministrativa di tipo discrezionale.

Tanto premesso, al fine di valutare la sussistenza del difetto di giurisdizione, eccepito dalla parte appellante, occorre richiamare le precedenti argomentazioni sulla domanda introduttiva del giudizio di primo grado, con cui sono state individuate le situazioni giuridiche soggettive ritenute lese e, comunque, fatte valere in giudizio, prescindendo, ovviamente, da ogni valutazione di merito circa il loro fondamento o meno.

Al riguardo, deve ribadirsi come il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del comune di Motta S. Lucia contenga un unico *petitum* (la richiesta di condanna alla restituzione del cranio, con spese di trasporto e tumulazione a carico dei convenuti), sorretto da due distinte *causae petendi*: a) la prima fondata sul combinato disposto degli artt. 40, 42 e 50 del d.p.r. n. 285/1990 (che prevede l'obbligo di restituire i cadaveri ricomposti, utilizzati per indagini scientifiche, all'incaricato per il trasporto al cimitero e il diritto – dovere del comune di residenza dei defunti di destinare al cimitero, ove non richiesta altra destinazione, i cadaveri delle persone morte al di fuori di detto comune); b) la seconda sul c.d. diritto primario di sepolcro, ossia sul diritto, previsto da norme consuetudinarie, di essere seppelliti o di seppellire altri soggetti in un dato sepolcro.

Si tratta, in entrambi i casi, per come prospettato dall'attore nella sua domanda, di diritti soggettivi cui è correlato, sempre nella prospettiva dell'attore, l'obbligo degli enti convenuti di restituirgli o, comunque, di consegnargli il cranio del Villella, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia.

Contrariamente all'assunto dell'appellante, la affermata natura del bene in oggetto come bene culturale, ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 2, del d.lgs. 42/2004, da cui consegue che ogni regolamentazione delle vicende giuridiche che lo riguardano spetta all'amministrazione competente, non rileva ai fini della esclusione della giurisdizione del giudice ordinario, nella misura in cui l'azione promossa concerne



la tutela di diritti soggettivi e ogni connessa questione che possa interessare l'attività amministrativa deve essere risolta in via incidentale, disapplicando eventuali atti amministrativi illegittimi, secondo i principi generali che regolano la materia del riparto di giurisdizione ed i poteri del giudice ordinario ex art. 5 della legge n. 2248/1865 (il riferimento nella ordinanza alla mancanza di un interesse scientifico o didattico alla esposizione del cranio deve qualificarsi - in assenza di una originaria allegazione nella domanda o di una successiva e tempestiva eccezione o replica delle parti interessate alla eccezione dell'Università degli studi di Torino di infondatezza della domanda stessa perché avente ad oggetto un bene culturale con destinazione pubblicistica - deve intendersi come un *obiter dictum* o, comunque, di un'affermazione che non vale a mutare la giurisdizione né a ritenere il difetto assoluto della stessa, ma semmai, nella prospettiva dell'appellante, a inficiare nel merito la sentenza).

Deriva da quanto sopra, il rigetto del primo motivo di appello e la conferma dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, implicitamente, che sussista nella presente controversia la giurisdizione del giudice ordinario.

3. Il motivo relativo alla incompetenza territoriale del Tribunale di Lamezia Terme.

Con il secondo motivo di appello l'Università degli Studi di Torino censura la ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme, per non avere accolto l'eccezione di incompetenza per territorio, essendo competente, secondo l'appellante, il Tribunale di Torino, evidenziando come il giudice di primo grado avesse fondato la propria competenza su una erronea interpretazione dell'art. 20 c.p.c.

Il motivo di appello deve essere respinto, anche se sulla base di argomenti in parte diversi da quelli svolti nell'ordinanza impugnata.

Anzitutto, allo scopo di determinare il foro competente è necessario tenere conto dell'oggetto della causa, secondo quanto previsto dagli artt. 18 ss. c.p.c., i quali dettano la disciplina in materia di competenza per territorio. In particolare, per quanto qui interessa, occorre, in primo luogo, anche in questo caso, individuare e qualificare la domanda proposta dal ricorrente nel giudizio di primo grado

Come già illustrato (v. i paragrafi n. 1 e n. 2), con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., il comune di Motta S. Lucia ha presentato, un'unica richiesta (o *petitum*) di "condanna dei convenuti alla restituzione del teschio di Giuseppe Villella al comune di Motta S. Lucia, affinché lo stesso possa procedere ad una degna sepoltura", ed "al pagamento di spese di trasporto e tumulazione che saranno necessarie", sorretta da due distinte situazioni giuridiche soggettive, ossia da due diverse e concorrenti *causae petendi*.

La prima situazione giuridica fatta valere è fondata sul combinato disposto degli artt. 40, 42 e 50 del d.p.r. n. 285/1990 (ossia sull'obbligo di consegnare i cadaveri ricomposti, utilizzati per indagini scientifiche, all'incaricato per il trasporto al cimitero e sul diritto – dovere del comune di residenza del defunto di destinare al cimitero, ove non richiesta altra destinazione, i cadaveri delle persone morte al di fuori di detto comune). La seconda si fonda sul c.d. diritto primario di sepolcro, ossia sul diritto, previsto da norme consuetudinarie, di essere seppelliti o di seppellire altri soggetti in un dato sepolcro.

Premesso questo, il primo di tali diritti, ossia il diritto di procedere alla sepoltura e la corrispondente obbligazione degli organi del museo di restituzione del cranio,



invocati dal comune di Motta S. Lucia, riguardano, dunque, nella prospettiva del comune ricorrente, un rapporto obbligatorio tra l'Università degli studi di Torino ed il comune di Motta Santa Lucia, ove risiedeva Giuseppe Villella, originato da disposizioni normative e, segnatamente, dagli artt. 42 e 50 del d.p.r. 10/9/1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), a norma dei quali, come già illustrato, il cadavere ed i resti mortali destinati alle indagini scientifiche, a seguito degli studi eseguiti presso le sale anatomiche universitarie, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero (art. 42) e nei cimiteri devono esseri ricevuti i cadaveri della persone morte fuori dal comune, ma in questo aventi la residenza in vita (art. 50).

Ne consegue che l'inadempimento dell'obbligazione di consegna dei resti di Giuseppe Villella costituisce una responsabilità "contrattuale" o da inadempimento - la quale presuppone la sussistenza di un pregresso rapporto obbligatorio tra le parti, non necessariamente di derivazione contrattuale - discendendone l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 1218 e ss. c.c. e, sotto il profilo processuale, ai fini della determinazione della competenza, dell'art. 20 c.p.c., secondo cui il giudice competente per territorio è, anche (trattasi di foro facoltativo ed alternativo rispetto a quello indicato dagli artt. 18 e 19 c.p.c.), quello del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta o deve eseguirsi.

Ora, l'Università appellante, al fine di argomentare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme, invoca l'applicazione dell'art. 1182, comma 2°, c.c., a norma del quale l'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata - quale è una parte del cadavere - deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta, luogo che, nel caso concreto, è la città di Torino, ove si trovava il cranio del Villella.

Tuttavia, tale tesi trascura il fatto che, le disposizioni di cui ai commi 2° e ss. dell'art. 1182 c.c. si applicano, a norma del 1° comma, solo quando il luogo di esecuzione della prestazione non possa desumersi dalla convenzione, dagli usi o da altre circostanze.

Nel caso in esame, dal combinato disposto degli artt. 42 e 50 del d.p.r. n. 285/90 si desume che, prescindendo da ogni valutazione di merito circa la fondatezza della pretesa, la prestazione di restituzione dei resti del cadavere oggetto del diritto vantato dal comune deve essere eseguita presso il cimitero che, nel caso in esame, è individuabile in quello di Motta S. Lucia.

Infatti, dispone l'art. 42 che il cadavere ed i resti mortali destinati alle indagini scientifiche, a seguito degli studi eseguiti presso le sale anatomiche universitarie, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero, soggetto che agisce per conto dei responsabili di tali sale anatomiche e che ha il compito di destinare al cimitero i resti, individuando la norma stessa, pertanto, il cimitero stesso come luogo di esecuzione della prestazione di consegna.

Sotto altro profilo, nel caso concreto, la appartenenza del cranio a soggetto individuato come Villela Giuseppe da Motta S. Lucia, deceduto a Vigevano, è elemento sufficiente a far ritenere che, nella prospettiva della domanda, il cimitero presso cui dovevano essere portati i resti, in esecuzione dell'obbligazione corrispondente al diritto vantato dall'attore, fosse quello di Motta S. Lucia, giacché l'art. 50 del d.p.r. n. 285 del 1990 dispone che i resti mortali dei defunti morti in comune diverso da quello di residenza debbano essere ricevuti nel cimitero del comune di residenza.



Si tratta, ora, di esaminare la questione della competenza per territorio, in relazione alla seconda *causa petendi* fatta valere in giudizio, ossia il c.d. diritto primario di sepolcro, ossia il diritto, previsto da norme consuetudinarie, di essere seppelliti o di seppellire altri soggetti, come nel caso specifico, in un dato sepolcro.

Si tratta di un'azione che viene considerata dalla giurisprudenza avente natura reale e patrimoniale (cfr., ad esempio, Cass, sez. II, n. 1009/2008; n. 9838/1993; n. 982ì37/1991) che ha ad oggetto un immobile, ossia il sepolcro che si intende utilizzare per seppellire il defunto, cosicché è applicabile l'art. 21 c.p.c. che attribuisce la competenza al giudice del luogo ove si trova l'immobile che, nel caso in questione, prescindendo dal merito, non può che individuarsi, per quanto non espressamente indicato nella domanda, nel cimitero di Motta S. Lucia o, comunque, nel territorio del suddetto comune.

Ne consegue, ulteriormente, la competenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme, nel cui circondario si trova il paese di Motta Santa Lucia.

4. Sulla legittimazione attiva del comune di Motta Santa Lucia.

Richiamate, ancora una volta, le precedenti argomentazioni (v. il paragrafo n. 1) sul contenuto della domanda proposta dal comune di Motta Santa Lucia - da individuarsi, in sostanza, nella richiesta di restituzione del cranio del Villella sulla base di due distinti diritti o situazioni giuridiche attive: l'una fondata sul combinato disposto degli artt. 40, 42 e 50 del d.p.r. n. 285/1990 (ossia sul "diritto del comune di residenza a ricevere i resti mortali del cittadini morti fuori dal comune); l'altra sul c.d. diritto primario di sepolcro (ossia sul diritto, previsto da norme consuetudinarie, di essere seppelliti o di seppellire altri soggetti in un dato sepolcro) - occorre affrontare la questione della legittimazione attiva del comune, contestata dall'appellante con il terzo motivo di appello.

E' bene precisare che, come chiarito in giurisprudenza, deve essere distinta la questione della legittimazione attiva - da valutarsi, esclusivamente, sulla base del contenuto della domanda giudiziale - che sussiste quando si esercita un'azione a tutela di un diritto che si affermi proprio e non altrui, da quella della effettiva titolarità del diritto controverso, che è questione di merito, concernente la fondatezza o meno della domanda (v., per tutte, Corte di Cassazione, a sezioni unite, n. 2951/2016: la legittimazione ad agire manca, quando dalla stessa prospettazione della domanda emerge che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore).

Ora, nel caso in esame, il comune di Motta Santa Lucia, nel suo ricorso, agisce affermandosi titolare di entrambe le suddette situazioni giuridiche attive, cosicché ogni valutazione sulla effettiva spettanza o meno al comune stesso del diritto fatto valere non concerne la legittimazione attiva, ma il merito.

Il motivo di appello, dunque, deve essere rigettato.

5. Il vizio di ultrapetizione.

Con il quarto motivo di appello l'Università degli studi di Torino censura l'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme in ordine alla errata qualificazione giuridica della domanda ed al conseguente vizio di ultrapetizione, nella misura in cui è stata accolta una domanda a tutela del buon nome e dell'immagine sociale del comune di Motta Santa Lucia, in realtà, non proposta.



Anche in questo caso, bisogna richiamare le precedenti argomentazioni (v. il paragrafo n. 1) sul contenuto della domanda proposta dal comune di Motta Santa Lucia, da individuarsi, in sostanza, nella richiesta di restituzione del cranio del Villella, al fine di dargli degna sepoltura, sulla base di due distinti diritti o situazioni giuridiche attive: l'una fondata sul combinato disposto degli artt. 40, 42 e 50 del d.p.r. n. 285/1990 (ossia sul "diritto" del comune di residenza a ricevere i resti mortali del cittadini morti fuori dal comune); l'altra sul c.d. diritto primario di sepolcro (ossia sul diritto, previsto da norme consuetudinarie, di essere seppelliti o di seppellire altri soggetti in un dato sepolcro).

In particolare, deve escludersi, come già ampiamente esposto e come sostenuto dall'appellante, che il comune, al di là delle enunciazioni di intendimenti, abbia agito a tutela del suo diritto alla tutela della reputazione (o del buon nome e dell'immagine sociale), come, invece, ritenuto dal Tribunale.

Peraltro, il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, ha valorizzato - nell'individuare il contenuto della domanda, per quanto ai fini della valutazione della legittimazione attiva e della affermazione che il comune agiva per far valere un diritto proprio - il fatto che essa fosse tesa a tutelare tale diritto al buon nome del comune (indicato come un proprio diritto e un proprio interesse), oltre che a procedere alla sepoltura del concittadino. Cosicché, nell'accogliere la domanda stessa, per come individuata (cfr. l'affermazione al foglio 8, secondo cui, venute meno le ragioni giuridiche della legittima detenzione, il cranio doveva essere restituito al comune di Motta Santa Lucia, quale avente diritto, che aveva formulato la relativo domanda "per conseguire la riabilitazione dell'immagine morale della comunità locale"), il Tribunale ha riconosciuto un diritto che, in realtà, non era stato posto a fondamento dell'azione (non può escludersi che nella ordinanza, v. in particolare il foglio n. 6, si sia usato il significato di legittimazione attiva come sinonimo di interesse ad agire e quello di "diritto" come interesse rilevante ex art. 100 c.p.c., ma il significato obiettivo dei concetti giuridici adoperati è tale che non pare potersene dedurre altri sulla base di elementi incerti).

Consegue l'accoglimento del motivo di appello e la declaratoria della nullità della ordinanza impugnata nella parte in cui ha accolto una siffatta e non proposta domanda, con conseguente assorbimento nella decisione del quinto e sesto motivo di appello.

6. Le questioni di merito circa la domanda di restituzione del cranio di Villella Giuseppe, fondata sul combinato disposto degli artt. 40, 42 e 50 del d.p.r. n. 285/1990.

Il settimo, ottavo e nono motivo di appello riguardano censure concernenti la decisione di accoglimento della domanda di restituzione del cranio del Villella, fondata sul combinato disposto, oltre che della circolare del Ministero dell'Interno del 1883, degli artt. 40, 42 e 50 del d.p.r. n. 285/1990 (regolamento di polizia mortuaria), cosicché conviene esaminarle contestualmente.

L'Università degli Studi appellante, in sintesi, lamenta la mancanza dei presupposti della disciplina citata (segnatamente, dell'esistenza di un "cadavere" e della prova della residenza in vita del Villella in Motta Santa Lucia) e il mancato riconoscimento da parte del Tribunale dell'interesse scientifico, storico e culturale del reperto di cui si discute che, in quanto tale, è assoggettato alla disciplina del



decreto legislativo n. 42/2004 (c.d. codice dei beni culturali), con esclusione dell'applicazione del d.p.r. n. 285/90 e, in particolare, dell'art. 50.

Il motivo è certamente ammissibile (dato che la ordinanza si fonda, oltre che sul diritto alla tutela del buon nome del comune, anche sul disposto delle norme del regolamento di polizia mortuaria sopra citate) e, nella parte di seguito precisata, fondato.

Non appaiono decisivi gli argomenti dell'appellante circa il fatto che il cranio in questione non sarebbe riconducibile alla nozione di "cadavere", oggetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria (d.p.r. n. 285/90), e circa il fatto che non vi sarebbe prova della residenza in vita del Villella in Motta Santa Lucia.

Infatti, quanto alle norme del d.p.r. n. 285/90 (in particolare, l'art. 50), le stesse riguardano, anche, i "resti mortali", in cui deve essere ricompreso il cranio. Mentre, in ordine alla prova della residenza in vita del Villella in Motta Santa Lucia, essa si evince in maniera sufficientemente chiara dagli elementi acquisiti che indicano il cranio come appartenente a Giuseppe Villella da Motta Santa Lucia, annotazione che, secondo regole di comune esperienza, indica il luogo di stabile domicilio del soggetto.

Diversamente deve dirsi dell'argomento dell'appellante, concernente il mancato riconoscimento da parte del Tribunale dell'interesse scientifico, storico e culturale e della natura di bene culturale del reperto di cui si discute che, in quanto tale, è assoggettato alla disciplina del decreto legislativo n. 42/2004 (c.d. codice dei beni culturali), con esclusione dell'applicazione del d.p.r. n. 285/90 e, in particolare, dell'art. 50. Come, già evidenziato, il mancato riconoscimento di tale interesse scientifico (e, quindi, della natura di bene culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004) è stato posto a fondamento della decisione di accoglimento della domanda del comune di restituzione del cranio.

Occorre premettere che la natura di bene culturale, ai sensi del codice dei beni culturali, del cranio del Villella, esposto insieme ad altri reperti nel museo di Torino non è stata oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado (è pacifico, in particolare, che si tratti di cranio studiato dal criminologo Lombroso, che tali studi siano stati posti a fondamento delle sue teorie sui tratti anatomici dei delinquenti, che il cranio sia esposto presso il museo antropologico "Cesare Lombroso" di Torino, insieme ad altri reperti, per illustrare i contenuti di tali teorie; cfr. in particolare, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e lo stesso atto di intervento del Comitato "No Lombroso", pagg. 2 e 3, in cui si dà atto che si tratta di uno dei numerosi reperti di una raccolta, in origine privata, appartenente al Lombroso e, successivamente, fatta propria dall'Università degli studi di Torino).

Tale natura di bene culturale, del resto, si evince dal fatto stesso di appartenere ad una raccolta museale, ai sensi dell'art. 10, comma 2°, lett. a), del codice dei beni culturali, con conseguente destinazione pubblicistica e divieto di smembramento ex artt. 20 e 21 del medesimo testo di legge.

Osserva la Corte che non rileva nemmeno l'argomento, sostenuto dal Comitato "No Lombroso" nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello, secondo cui mancherebbe ogni autorizzazione in favore del Lombroso a far proprio il cranio di cui si discute e, poi, alla conservazione presso sedi museali (argomento, da cui potrebbe ricavarsi l'implicita contestazione della legittimità di tale destinazione pubblicistica).

In effetti, si tratta di argomento che, ove inteso come contestazione della legittimità della destinazione museale del reperto, prescindendo da ogni altra valutazione,



comporterebbe una modificazione della domanda originaria e, come tale, essendo compiutamente formulato solo nel giudizio di appello, inammissibile.

Parimenti deve dirsi circa l'argomento, contenuto nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello del comune di Motta Santa Lucia, relativo alla mancanza di una dichiarazione ex art. 13 del decreto legislativo n. 42/2004, peraltro non necessaria, ai sensi del comma 2° della medesima disposizione, in relazione ai beni facenti parti di una raccolta museale, essendo gli stessi considerati beni culturali ex art. 10, comma 2°, lett. a); nonché all'ulteriore nuovo argomento, sostenuto da entrambi gli appellati nelle loro comparsa di costituzione nel giudizio di secondo grado, della omessa catalogazione ex art. 17 dei crani detenuti (adempimento, tuttavia, anche questo, non necessario ad attribuire valore di bene culturale ad un reperto esibito nel museo nell'ambito di una raccolta).

Premesso questo e ribadita l'applicazione della disciplina del codice dei beni culturali, deve evidenziarsi come essa si ponga, almeno in apparenza, in contrasto con quella invocata dal comune di Motta Santa Lucia, di cui al regolamento di polizia mortuaria, nella parte in ci, secondo quest'ultima, il cranio sarebbe destinato alla sepoltura e, secondo la prima, alla esposizione museale.

Tuttavia, l'antinomia è solo apparente, giacché, prescindendo da ogni altra valutazione (compresa quella relativa alla stessa possibilità di configurare la destinazione dei resti umani al cimitero come oggetto di una pretesa del comune piuttosto che di un suo obbligo), la disciplina di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria sul seppellimento del cadavere si applica, per come disposto espressamente, a condizione che una diversa destinazione non sia stata richiesta, con la conseguenza che essa non si applica ove non vi sia nessuna necessità di richiedere una qualche destinazione, in quanto, come nel caso in questione, essa già esista.

In altri termini, per espressa riserva contenuta nell'art. 50, esso si applica solo ove il cadavere o i resti siano senza legittima e diversa destinazione.

A conclusioni non diverse si perviene anche ove si ravvisasse una effettiva antinomia tra le due fonti normative, il codice dei beni culturali e il regolamento di polizia mortuaria, atteso che la prima prevarrebbe, comunque, sia perché norma di rango superiore (decreto legislativo) rispetto alla seconda (regolamento), sia perché norma speciale.

L'applicazione del codice dei beni culturali esclude, dunque, quella del regolamento di polizia mortuaria, invocata dal comune di Motta Santa Lucia e dal Comitato "No Lombroso" e posta a fondamento della decisione del Tribunale.

Sotto altro profilo - anche volendo, in ipotesi, ritenere rilevante e non preclusa al giudice ordinario, nell'ambito di una controversia concernente diritti soggettivi, la verifica di legittimità della destinazione museale da parte della pubblica amministrazione (operata dal Tribunale con la valutazione di irrilevanza scientifica e didattica della esposizione del cranio nel museo e censurata dall'Università degli studi di Torino appellante per violazione dell'art. 4 della legge n. 2248/1865: cfr. il 1º motivo di appello) - essa non comporterebbe, comunque, l'accoglimento della domanda. In effetti, ritiene la Corte che tale destinazione ad esposizione museale sia del tutto legittima, in quanto appare evidente l'interesse storico – scientifico della conoscenza di teorie scientifiche (e, quindi, dei reperti che sono stati oggetto delle indagini dei loro autori), come quelle del Lombroso, che hanno avuto notevole eco ed importanza nel dibattito scientifico, per quanto siano, ormai, del tutto superate.



Si può negare la validità di una teoria scientifica, ma non la sua esistenza e l'interesse generale a conoscerne gli aspetti.

Dunque, il motivo di appello deve essere accolto e, quindi, in riforma dell'ordinanza impugnata, deve essere rigettata la domanda del comune di Motta Santa Lucia.

7. La domanda di restituzione del cranio fondata sul diritto di sepolcro.

Si tratta, a questo punto, di esaminare la ulteriore domanda (o, se si preferisce, l'ulteriore *causa petendi* della medesima richiesta di restituzione del cranio del Villella), proposta dal comune di Motta Santa Lucia nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non accolta dal Tribunale e, peraltro, riproposta, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., dal comune appellato.

Essa si fonda sul diritto del comune di procedere alla sepoltura di Villella Giuseppe in un dato sepolcro.

Appare opportuno, anche in relazione all'assenza di norme di legge sul punto, della natura consuetudinaria delle fonti e del carattere pretorio dell'istituto, illustrare, in sintesi, la disciplina applicabile.

Innanzi tutto, deve avvertirsi che, con il termine di diritti di sepolcro o *ius sepulchri*, si indicano, spesso, diritti diversi: 1) il c.d. *ius eligendi sepulchri*, ossia il diritto di stabilire la destinazione della salma (ad esempio, ad un dato cimitero o sepolcro ovvero ad altro; alla tumulazione piuttosto che all'incenerimento o viceversa); 2) il diritto sul sepolcro (ossia sul concreto edificio costruito e destinato a sepolcro); 3) il diritto di sepolcro, ossia il c.d. *ius sepulchri* vero e proprio, avente ad oggetto il potere di destinare la salma alla tumulazione in un dato sepolcro.

Nel caso in esame, la domanda del comune di Motta Santa Lucia, peraltro, poco articolata, si basa, espressamente, sul terzo dei diritti elencati, ossia sull'asserito diritto del comune a tumulare la salma del Villella presso un dato sepolcro.

Tale domanda, peraltro, è infondata per una serie di ragioni.

In primo luogo, mentre la controversia sul diritto di sepolcro, sotto questo profilo (*ius sepulchri* in senso stretto) concerne i soggetti potenzialmente titolari di un diritto di utilizzo per se o per altri di un dato sepolcro, nel caso in esame, in realtà, mancando l'indicazione stessa della esistenza di uno specifico sepolcro, manca l'oggetto stesso del contendere.

In effetti, non viene indicata nella domanda lo specifico sepolcro in cui sarebbe da destinare detta salma (presupposto del diritto fatto valere), non potendosi estendere tale specifico concetto a quello di cimitero.

Inoltre, la destinazione del cranio alla esposizione museale (cfr. il paragrafo n. 6) si pone come ostacolo giuridico all'esercizio di un tale diritto (le medesime ragioni di specialità e di prevalenza della norma di legge su quella di regolamento valgono in relazione alla norma consuetudinaria di cui si tratta).

Infine, il diritto in questione spetta, esclusivamente, agli stretti congiunti del defunto o, al più, agli eredi e non certo al comune di appartenenza (v., ad esempio, Cass., sez. I, n. 1672/1988; n. 12957/2000; sez. II, n. 1789/2007).

Deve rilevarsi, poi, che, anche ove si volesse sostenere che, in realtà, malgrado l'espresso riferimento al diritto di tumulazione in un dato sepolcro, il comune di Motta Santa Lucia abbia inteso, piuttosto, tutelare un suo asserito diritto alla destinazione della salma (*ius eligendi sepulchri*), deve escludersi la sussistenza in capo all'ente locale di un simile diritto - anche questo di fonte consuetudinaria e di



elaborazione giurisprudenziale - personalissimo, intrasmissibile (neanche *mortis causa*) e spettante *iure proprio*, in assenza di specifica volontà del de cuius, agli stretti congiunti e, in primo luogo, alla moglie e, successivamente, ai figli (cfr. la giurisprudenza in materia, tra cui: Cass. 24.2.1941; sez. I, n. 1033/1958; n. 2475/1970; n. 1834/1975; n. 1527/1978).

8. La domanda di restituzione ai sensi dell'art. 4 del codice etico dell'ICOM.

Tanto il comune di Motta Santa Lucia che il Comitato "No Lombroso", nelle rispettive comparse di costituzione e risposta del giudizio di appello, citano, a fondamento della pretesa alla restituzione del cranio di Villella Giuseppe al comune suddetto, le regole del c.d. codice etico dell'I.c.o.m. e, segnatamente, l'art. 4, punto n. 4, di tale testo, richiamate nell'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme, al fine di giustificare la legittimazione del comune di Motta Santa Lucia.

Osserva la Corte che - prescindendo dalla questione circa l'ammissibilità o meno della domanda, ove intesa come autonoma rispetto a quelle già esaminate, nel giudizio di appello (il richiamo a tale codice etico è avvenuto, per la prima volta, nel corso del giudizio di primo grado, con le note illustrative del comune di Motta Santa Lucia, depositate in cancelleria il 18.6.2012, ossia dopo che la decisione della causa era stata riservata sui temi oggetto degli atti difensivi originari; il Tribunale sembra avere valorizzato l'argomento al solo fine di giustificare la legittimazione attiva del comune) - essa non può essere accolta, non trattandosi, come evidenziato dall'Università degli studi di Torino appellante, di una fonte del diritto e, sotto altro profilo, non desumendosi dal codice etico un obbligo di restituzione in capo al museo di Torino.

In effetti, l'International Council of Museums (ICOM) è una organizzazione internazionale non governativa di professionisti museali, impegnati nel conservare, trasmettere e far conoscere il patrimonio naturale e culturale mondiale, la quale, per quanto mantenga relazioni formali ed abbia un ruolo consultivo presso l'Unesco, non è titolare di un potere normativo direttamente applicabile negli Stati né, in particolare, del potere di attribuire diritti soggettivi a terzi soggetti, quanto, piuttosto, di elaborare indirizzi.

Inoltre, sotto altro aspetto, l'art. 4, punto n. 4, del codice etico citato - nel prevedere che i musei rispondano con prontezza alle eventuali richieste delle comunità di origine di ritirare dall'esposizione al pubblico resti umani o di restituzione di materiali ("Il museo è tenuto a rispondere con prontezza, rispetto e sensibilità a eventuali richieste avanzate dalle comunità di origine di ritirare dall'esposizione al pubblico resti umani oppure oggetti sacri o di valore rituale. Analogamente, dovrà rispondere prontamente a eventuali richieste di restituzione dei materiali. La politica adottata dai musei deve stabilire con precisione le procedure da seguire nell'ottemperare a tali richieste.") - non configura un dovere di restituzione di tali resti o reperti in caso di richiesta della comunità di origine, ma solo di prenderla in considerazione e di dare una risposta pronta, positiva o negativa che sia, che tenga in debito conto il rispetto delle esigenze fatte valere con la richiesta.

9. L'assorbimento nelle decisione delle ulteriori questioni.

Rimangono assorbite nella decisione le ulteriori questioni, comprese quelle poste con l'intervento di Bevacqua Anna Rosaria, atteso che, prescindendo da ogni questione, esso è volto, unicamente, a far accertare la sua discendenza dal presunto soggetto omonimo del Villella Giuseppe indicato dal comune di Motta Santa Lucia, al fine di far rilevare il "difetto di legittimazione attiva" del suddetto ente comunale, comunque ritenuta esistente dalla Corte di appello per i motivi esposti (e che rimangono validi anche alla luce della tesi della Bevacqua), peraltro, comunque, escludendo la titolarità del diritto vantato in capo al comune medesimo (in definitiva, l'intervento della Bevacqua non assume rilevanza pratica ai fini della decisione).

10. Le spese di giudizio

La complessità e, per molti aspetti, la novità delle questioni trattate, oltre che la reciproca soccombenza (dell'Università degli Studi di Torino e del Ministero sulle questioni di giurisdizione, competenza e legittimazione attiva del comune di Motta Santa Lucia) inducono a compensare per intero le spese del giudizio di appello e di quelle di primo grado.

Conseguono le pronunce di cui al dispositivo, compresa la dichiarazione di contumacia del comune di Torino, citato in giudizio e non costituitosi.

P. Q. M.

La Corte d'Appello, Sezione I^ Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Università degli studi di Torino avverso l'ordinanza n. 1448/2012 del 3.10.2012, depositata in cancelleria il 4.10.2012, del Tribunale civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- dichiara la contumacia del comune di Torino;
- dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha deciso su domanda concernente la tutela del diritto del comune di Motta Santa Lucia al buon nome ed alla immagine sociale;
- in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta la domanda proposta dal comune di Motta Santa Lucia nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di primo grado e di quelle di appello.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 7.4.2017.

Il Consigliere relatore

dott. Antonio Rizzuti

Il Presidente dott.ssa Teresa Barillari